

LA QUESTIONE DELL'ASSOGGETTAMENTO ALL'IVA NELLE SOCIETÀ OPERANTI IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING

Le posizioni contrastanti in merito al dover o meno versare l'IVA per una società in-house possono al momento riassumersi in questi termini (Fonte Business and Tax):

Da una parte, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, le società in-house non sono soggetti sostanzialmente distinti dagli Enti pubblici che li controllano e per i quali esse operano, per cui non essendoci un rapporto tra soggetti diversi, si arriverebbe per estensione fino a risvolti di natura tributaria come l'esenzione dall'IVA.

Dall'altra parte, per l'Agenzia delle Entrate, tale circostanza ed il fatto che dette società, in concreto, agiscano per finalità pubblicistico-istituzionali, non vale ad escludere l'assoggettamento ad IVA dei corrispettivi ad esse erogati dalle Amministrazioni aggiudicanti, a fronte delle prestazioni rese.

In risposta ad alcune Istituzioni che hanno già interrogato l'Agenzia delle Entrate in merito all'esenzione dell'IVA, esistono già delle Risoluzioni in merito:

con la Risoluzione n. 37/E del 2007, l’Agenzia ha ritenuto che “detta qualifica [di società in-house, ndr] non assuma rilevanza in ordine all’individuazione dei presupposti impositivi IVA nell’ambito dei rapporti giuridici che s’instaurano tra la società e l’ente locale.

Infatti, la normativa e la giurisprudenza comunitaria che delineano la figura della società “in-house providing” e le caratteristiche del rapporto relazionale che essa intrattiene con l’ente pubblico che la controlla, riguardano la materia degli appalti pubblici e in particolare, le procedure ad evidenza pubblica secondo le direttive CE”.

A supporto di tale parere, l’Agenzia ha richiamato una precedente Risoluzione (la n. 129 del Novembre 2006) nella quale essa aveva già evidenziato che “la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale le società “in-house” potrebbero essere assimilate ad enti pubblici, **non può ritenersi applicabile in materia tributaria**”.

Sgomberato così il campo da ogni possibile “*influenza*” della *disciplina extra-tributaria*, l’Agenzia ha ricondotto l’analisi della questione al terreno da essa dominato e quindi, ha fatto rilevare che:

- la società è comunque un soggetto giuridicamente distinto dall'ente controllante;
- essa è costituita in forma di società di capitali e quindi, è elettivamente un soggetto passivo ai fini IVA, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, n. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- non può estendersi all'istante la disposizione di cui al successivo quarto comma del medesimo art. 4, in quanto la società non può essere in alcun modo qualificata come "ente non commerciale", essendo società commerciale con personalità giuridica distinta dall'ente dal quale promana;
- in conclusione, il requisito soggettivo per l'applicazione dell'IVA è ravvisabile nell'ipotesi in esame.

La conclusione dell'Agenzia è stata dunque che "ricorrendo nella fattispecie in esame sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo per l'applicazione del tributo, la società, anche se opera nella veste di società in-house, deve assoggettare ad IVA i proventi ad essa corrisposti dall'Ente quale corrispettivo per l'attività di servizio svolta."

Già nel 2010 la questione fu posta all'attenzione del governo, a tal proposito si può menzionare l'interrogazione parlamentare degli

onorevoli Fluvi e Sanga (interrogazione 5-03815 del 16 novembre 2010) che chiedevano al Governo se non era opportuno proporre un intervento normativo volto a stabilire l'esenzione dall'IVA dei corrispettivi delle società in-house, anche al fine di prevenire l'ampio contenzioso che potrebbe derivare dall'orientamento manifestato dall'Agenzia delle Entrate. Il Sottosegretario Viale confermò nel rispondere a tale interrogazione che *la posizione dell'Agenzia è quella più conforme alla giurisprudenza comunitaria, richiamando a tal fine alcune pronunce del Giudice del Lussemburgo dalle quali emerge la necessità di applicare l'IVA alle ipotesi in cui un'operazione corrispondente ad una funzione pubblica sia svolta non direttamente dall'ente pubblico territoriale* ma indirettamente da un terzo, che operi in posizione di autonomia (cfr. le sentenze 26 marzo 1987, nella causa C-235/1985, 25 luglio 1991, nella causa C-202/90 e 12 settembre 2000, nella causa C-276/97).

Nella pratica secondo le norme vigenti con la legge di stabilità 2013 sono stati modificati ed inseriti i commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art.21 del DPR n. 633/72 (decreto IVA) e si è previsto un generale obbligo di emissione della fattura, ove nei casi in cui sulla fattura non viene esposta l'IVA, deve essere riportata una specifica annotazione, con l'eventuale indicazione della *relativa norma nazionale o comunitaria, indicazione che ad oggi non sembra esistere.*

Poi c'è l'incongruenza degli importi nei capitoli:

Il contratto unico di servizio prevede uno stanziamento regionale di 66 Milioni (54 Milioni per il servizio e 12 Milioni di IVA), lo stanziamento per il 2014 è di soli 47 Milioni (capitoli C21503 e C21907):

$$54 - 47 = 7$$

Quindi, anche ipotizzando di non dovere più pagare l'IVA, mancano ancora 7 Milioni per pagare il nostro contratto di servizio (e non sono bruscolini!) qualcuno dovrebbe quindi dirci dove Lazio Service intende tagliare.

Da queste e da altre considerazioni che pure potrebbero essere svolte appare evidente che la parola conclusiva sull'argomento non è ancora stata detta, tutt'altro quindi che risolto nei fatti come trovato scritto in un recente comunicato sindacale.

Come in un romanzo giallo la trama continua ad infittirsi, per ora conosciamo solo l'arma *del futuro* delitto: i 20 ml di euro mancanti al fondo di dotazione Lazio Service. Chi saranno le vittime?

Firmato

O' Ragionier